

UNIVERSITA' DI PISA

COMMISSIONE REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEIO

Il giorno **21 novembre 2011 alle ore 15.00** presso la Sala Cherubini del Rettorato si è riunita la Commissione Statuto nella seguente composizione:

				P	A.g.	A
DE FRANCESCO	Prof. ssa	Nicoletta	Prorettore vicario- Coordinatore dei lavori	X		
ROMBOLI	Prof.	Roberto	Vicepresidente della Commissione Statuto	X		
DAL CANTO	Prof.	Francesco	Prorettore per gli affari giuridici	X		
GRASSO	Dott	Riccardo	Direttore Amministrativo		X	
NAVARRETTA	Prof.ssa	Emanuela	Presidente dell'Osservatorio legislativo – Facoltà di Giurisprudenza	X		
TURINI	Prof.	Franco	Ordinario – Facoltà di Scienze M.F.N.	X		
BRACA	Prof.ssa	Alessandra	Associato -Facoltà di Farmacia	X		
MORUZZO	Dott.ssa	Roberta	Ricercatore – Facoltà di Veterinaria	X		
CASAROSA	Prof.	Claudio	Ordinario - Facoltà di Ingegneria	X		
CELLA	Prof.ssa	Roberta	Associato - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere	X		
MILAZZO	Dott.	Pietro	Ricercatore -Facoltà di Economia	X		
DA CAPRILE	Dott.	Michele	Funzionario dell' Area amministrativa	X		
DOVICO	Sig.	Emiliano	Rappresentante degli studenti - Facoltà di Scienze Politiche	X		
MANNONI	Sig.	Andrea	Rappresentante degli studenti - Facoltà di Ingegneria	X		
CUOMO	Dott.	Pasquale	Dottore di Ricerca	X		

Partecipano alla riunione i funzionari Patrizia Picchi e Andrea Lapi.
La dott.ssa Chiara Viviani partecipa con funzioni di segretaria verbalizzante.
La Prof.ssa De Francesco dà lettura dell'ordine del giorno della seduta:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale della seduta precedente;
3. Elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento- approvazione integrazioni agli articoli 5, 7 e 8;
4. Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento: discussione e approvazione;
5. Elezioni delle rappresentanze in Senato Accademico: discussione e approvazione;
6. Avvio della discussione sulle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo;
7. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni

La Prof.ssa Nicoletta DE FRANCESCO rivolge il saluto ai componenti e apre la seduta segnalando che non vi sono comunicazioni.

2. Approvazione verbale della seduta precedente

La Prof.ssa DE FRANCESCO sottopone all'attenzione il verbale della riunione del 7 Novembre, domandando ai componenti di formulare eventuali osservazioni o richieste di correzione.

Il verbale è approvato senza osservazioni, all'unanimità dai presenti alla riunione del 7 Novembre.

3. Elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento- approvazione integrazioni agli articoli 5, 7 e 8

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a prendere visione del documento trasmesso nei giorni precedenti (Allegato 1) e contenente le precisazioni della Prof.ssa Navaretta agli articoli 5, 7 e 8 e in aggiunta propone di cassare un refuso all'articolo 3, comma 3 sulla sede amministrativa del dottorato e una ripetizione all'articolo 5, comma 3 sullo scrutinio segreto e sul voto limitato, precisazione già contenuta al comma 1.

La Commissione all'unanimità approva le integrazioni proposte dalla Prof.ssa Navaretta e le correzioni agli articoli 3 e 5.

4. Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento: discussione e approvazione

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a prendere visione del documento trasmesso per la riunione del 7 novembre (Allegato 2) contenente la norma stralcio per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento. A seguito di alcune verifiche effettuate considerando anche i dottorandi e gli specializzandi, è emerso che la rappresentanza del 18% è in alcuni casi troppo elevata. Propone quindi di mantenere la percentuale del 15% prevista dalla Legge Gelmini, salvo poi valutare al momento delle elezioni tramite una formula la corrispondenza del 15% rispetto a quale grandezza.

Il Prof. Francesco DAL CANTO condivide la proposta di mantenere la percentuale stabilita dalla Legge Gelmini, che offre alcuni margini di ambiguità, dal momento che considera la percentuale del 15% soltanto per alcuni consessi, escludendo i Consigli di Dipartimento, ma facendo un rinvio quanto previsto dalla Legge 120/95 che all'articolo 6 prevede che: *“Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento.”* Non è chiaro se la Legge Gelmini abbia voluto superare il problema non citando i Consigli di Dipartimento. In tale frangente pertanto la proposta più ragionevole è quella di tornare alla proposta di 15% del collegio, valutando la possibilità o meno di considerare studenti anche i dottorandi e gli specializzandi.

In presenza della percentuale del 15% il Sig. Andrea MANNONI propone di escludere dal calcolo degli studenti i dottorandi e gli specializzandi, che hanno già una propria rappresentanza.

Il Sig. Emiliano DOVICO precisa che la Legge 120/95 prevede il limite minimo del 15%. Prevedere a suo giudizio l'indicazione dalla percentuale prevista dalla Legge Gelmini significa limitare la rappresentanza degli studenti, in particolare delle liste più piccole, laddove invece è stata incrementata la percentuale relativa alla rappresentanza del personale tecnico amministrativo.

Il Prof. Franco TURINI condivide le proposte di semplificazione che mirano alla definizione di una percentuale nella rappresentanza. Sulla questione della partecipazione degli studenti si domanda se, oltre al limite numerico non sia presente anche un limite legato ai temi trattati in Consiglio di Dipartimento. In particolare esprime parere favorevole a un innalzamento della percentuale di partecipazione della rappresentanza studentesca, se limitata alla discussione dei temi legati alla didattica.

La Prof.ssa DE FRANCESCO precisa che se confrontata con la situazione attuale nei Consigli di Facoltà con la percentuale del 15% la rappresentanza degli studenti sarebbe più ampia di quella attuale.

Alla luce delle osservazioni finora emerse il Dott. Pasquale CUOMO propone di scorporare dal 15% i dottorandi e gli specializzandi, che hanno già una rappresentanza.

La Prof.ssa Emanuela NAVARRETTA si associa alle osservazioni del Dott. Cuomo, onde evitare conflitti con la L. 120/95, la cui interpretazione sembrerebbe escludere dal 15% i dottorandi e gli specializzandi. Condivide le precisazioni della Prof.ssa De Francesco sul 15%, che costituisce un considerevole incremento nella rappresentanza rispetto alla situazione attuale. A proposito delle osservazioni del Prof. Turini dubita che si possa limitare la partecipazione degli studenti soltanto ad alcuni temi trattati nell'ordine del giorno.

Richiamandosi alle riflessioni del Prof. Turini sulla partecipazione degli studenti, la Prof.ssa Roberta CELLA si domanda in che modo saranno organizzati i nuovi Consigli di Dipartimento, soprattutto per quanto concerne la sfera di competenza sui diversi temi.

Il Prof. Roberto ROMBOLI condivide i dubbi della Prof.ssa Navarretta sulla limitazione della sfera di competenza degli studenti. Ritiene che la scelta migliore sia quella di indicare la percentuale prevista dalla Legge Gelmini, che nella maggioranza dei casi consente il raddoppio della rappresentanza degli studenti negli Organi dell'Ateneo.

Udite le osservazioni emerse la Prof.ssa DE FRANCESCO mette in votazione il comma 1, con la previsione del 15% e dello scorporo della categoria dei dottorandi e degli specializzandi nel seguente testo: *“1. Nei consigli di dipartimento il numero dei rappresentanti da eleggere è pari al 15% del numero di componenti del consiglio, arrotondato all'intero superiore. Ai fini del calcolo della predetta percentuale non si tiene conto dei rappresentanti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b.”*

Il Sig. DOVICO e il Sig. MANNONI esprimono voto contrario.

Il comma è approvato a larghissima maggioranza.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a intervenire sul comma 2.

Il Sig. DOVICO pone il problema della verifica dei crediti per l'accesso alla laurea magistrale, che viene effettuata in un momento successivo alla preiscrizione e molto spesso non in tempo utile per le elezioni. La permanenza negli Organi di questi soggetti rischia pertanto di essere nulla.

Il Dott. Andrea LAPI segnala in proposito che il Senato Accademico era intervenuto per risolvere la situazione degli studenti che, avendo conseguito la laurea triennale a inizio anno presso l'Ateneo rischiavano di perdere lo status di studente fino all'iscrizione alla laurea magistrale.

La Prof.ssa CELLA domanda se l'iscrizione a un corso di transizione o l'ottenimento dei crediti siano sufficienti a considerare lo studente iscritto all'Ateneo.

La Prof.ssa DE FRANCESCO precisa che si tratta comunque di studenti prescritti, non di iscritti.

Il Prof. Claudio CASAROSA ricorda che l'accesso alla laurea magistrale avviene a seguito della verifica di due elementi: i requisiti curriculari e i requisiti di preparazione personale. In assenza di uno dei requisiti lo studente non può ottenere l'iscrizione alla laurea magistrale.

La Prof.ssa NAVARRETTA sottolinea che la preiscrizione non concede lo status di studente, pertanto il diritto alla candidabilità e al voto per tali soggetti non dovrebbe sussistere.

La Prof.ssa DE FRANCESCO precisa che presso l'Ateneo vige la consuetudine del pagamento delle tasse in continuità con il meccanismo della preiscrizione in modo da permettere allo studente di non perdere il proprio status.

La Prof.ssa NAVARRETTA osserva che in questo modo potrebbero crearsi ambiguità verso gli studenti provenienti da altri Atenei.

Il Dott. LAPI ricorda che la norma del regolamento era stata predisposta per gli studenti dell'Ateneo, non per quelli provenienti dall'esterno.

Udite le osservazioni emerse la Prof.ssa DE FRANCESCO mette in votazione il comma 2 nel seguente testo: *“2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in ciascun consiglio di dipartimento hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio afferenti al dipartimento interessato nell'anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni. Hanno inoltre diritto al voto e sono eleggibili gli studenti, in regola con il pagamento delle tasse, che sono preiscritti ad un corso di laurea magistrale ed hanno acquisito i requisiti necessari per l'iscrizione.”*

Il comma è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a intervenire sul comma 3.

Il Sig. DOVICO esprime parere contrario all'interpretazione estensiva della norma sul primo anno fuori corso.

La Prof.ssa DE FRANCESCO mette in votazione il comma 3 nella seguente formulazione: *“3. Non sono eleggibili gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso nonché gli studenti che siano stati rappresentanti in tale organo negli ultimi due mandati precedenti l'elezione. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato parziale è conteggiato solo se ha superato la metà della durata nominale.”*

Il comma è approvato a larghissima maggioranza.

5. Elezioni delle rappresentanze in Senato Accademico: discussione e approvazione

La Prof.ssa DE FRANCESCO presenta l'articolato sulle elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico amministrativo in Senato Accademico (Allegato 3). Invita i componenti a esprimersi sull'articolo 1 nel seguente testo: *“1. Ai sensi dell'art. 13, comma 20, dello statuto il presente capo disciplina le elezioni delle seguenti rappresentanze nel senato accademico: a) diciotto componenti in rappresentanza del personale docente, ripartito in numero di tre per ciascuno dei settori culturali con cui sono inquadrati i dipartimenti, in base all'allegato di cui all'articolo 55, comma 2 dello statuto di ateneo. Dei suddetti tre rappresentanti per ogni settore culturale un rappresentante deve essere un direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore; b) due componenti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo in ruolo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici.”*

L'articolo è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a esprimersi sull'articolo 2 nel seguente testo: *“Le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 1 si svolgono con il sistema di voto telematico presso un seggio unico e sulla base della presentazione di candidature ufficiali.”*

Il Sig. DOVICO propone di specificare meglio la questione del voto telematico.

Il Prof. DAL CANTO precisa che la parte relativa alle modalità di voto potrebbe essere inserita in un disciplinare tecnico in materia elettorale.

L'articolo è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a esprimersi sull'articolo 3 nel seguente testo: *“1. Le elezioni delle rappresentanze di cui all'art.1 sono indette con decreto del rettore nei sei mesi precedenti la data di scadenza del mandato e devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato stesso. 2. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura elettorale.”*

L'articolo è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a esprimersi sull'articolo 4 nel seguente testo: *“1. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 1, lett. a), il numero dei collegi elettorali nei quali è suddiviso il personale docente è pari al numero dei settori culturali di cui all'articolo 1. Per ciascun settore culturale l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai dipartimenti compresi nel settore culturale di riferimento e in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni, anche se in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca o collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. L'elettorato passivo è composto come l'elettorato attivo, salvo l'esclusione dei docenti a tempo definito e di coloro che sono in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca o collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. Sono comunque esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare. Con il termine ricercatore, si intendono ricompresi anche gli assistenti di ruolo ad esaurimento. 2. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 1, lett. b) l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto non inferiore a due anni in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo è composto come l'elettorato attivo, salvo l'esclusione del personale a tempo determinato, del personale comandato e del personale che si trova in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Sono comunque esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare. 3. Non sono eleggibili coloro che abbiano ricoperto le suddette cariche rappresentative negli ultimi due mandati precedenti l'elezione. Ai fini del computo del numero dei mandati e dell'eleggibilità alla carica, l'eventuale mandato interrotto è considerato se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale. 4. Ai fini dell'eleggibilità, coloro che si candidano devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 5. Lo status giuridico richiesto al momento delle elezioni a pena di ineleggibilità deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza dalla carica rivestita.”*

La Prof.ssa DE FRANCESCO propone di estendere la previsione del comma 4 anche al personale tecnico amministrativo.

La Commissione concorda.

L'articolo 4 è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a esprimersi sull'articolo 5 nel seguente testo: *“1. Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito dell'ateneo almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione. 2. Eventuali omissioni o*

indebite inclusioni che risultino negli elenchi suddetti, possono essere segnalate dal momento della pubblicazione degli elenchi medesimi, secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 16 del presente capo. 3. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione. Eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.”

L'articolo è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a esprimersi sull'articolo 6 nel seguente testo: *“1. Le candidature devono essere presentate ufficialmente in un' apposita riunione del rispettivo collegio elettorale, da tenersi almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni. 2. Per i collegi elettorali di cui all'articolo 4, comma 1 del presente capo, la riunione di ciascun collegio elettorale dei settori culturali è convocata e presieduta dal decano dei direttori dei relativi dipartimenti afferenti. Per il personale tecnico-amministrativo la riunione del collegio elettorale è convocata e presieduta dal direttore generale. 3. Le candidature presentate nelle riunioni dei collegi elettorali, devono essere successivamente perfezionate, con una delle seguenti modalità: a) il candidato può presentarsi direttamente presso l'ufficio competente per i procedimenti elettorali per sottoscrivere la propria dichiarazione di candidatura, munito di un documento di riconoscimento, demandando a quest'ultimo la raccolta delle relative sottoscrizioni di sostegno. Gli elettori che intendono sostenere la candidatura con la propria sottoscrizione, sono tenuti a presentarsi presso la stessa sede e con le stesse modalità sopra indicate; b) il candidato può provvedere personalmente alla raccolta delle sottoscrizioni di sostegno alla propria candidatura, previo accertamento dell'identità dei sostenitori firmatari, e alla loro presentazione contestualmente alla dichiarazione di candidatura, utilizzando la modulistica reperibile sul sito dell'ateneo. L'operazione di presentazione della documentazione può essere effettuata da altra persona appositamente delegata dal candidato, purché munita della copia di un documento d'identità dello stesso. 4. In ogni caso, ciascuna dichiarazione di candidatura, pena nullità, deve essere sottoscritta da almeno dieci elettori facenti parte dello stesso collegio elettorale del candidato. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura, pena l'annullamento delle sottoscrizioni apposte. Dopo il relativo controllo sulla loro regolarità, le candidature ufficiali sono pubblicate sul sito dell'ateneo. 5. L'università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna. “*

L'articolo è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a esprimersi sull'articolo 7 nel seguente testo: *“Alle operazioni elettorali sovrintende una commissione elettorale centrale, nominata con decreto del rettore, con il compito di svolgere le funzioni di controllo e verifica della correttezza di tutte le operazioni elettorali, di decidere su eventuali reclami, ai sensi dell'articolo 16 del presente capo, di dirimere le questioni in materia elettorale con particolare riferimento all'applicazione della presente disciplina e del provvedimento d'indizione e comunicare al rettore i risultati elettorali definitivi. “*

L'articolo è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a esprimersi sull'articolo 8 nel seguente testo: *”1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, è costituita una commissione di seggio, composta da personale dell'università. I componenti della commissione di seggio, previa proposta del direttore generale, è nominata con decreto del rettore, che individua al suo interno il presidente e il segretario. 2. Non può far parte della commissione del seggio chi si presenta quale candidato. “*

L'articolo è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a esprimersi sull'articolo 9 nel seguente testo: *” 1. Le elezioni di cui al presente capo si svolgono con il sistema del voto telematico. 2. L'elezione della componente del personale docente avviene, per ciascun settore culturale,*

attraverso due distinte espressioni di voto: una riservata all'elezione della rappresentanza dei direttori dei dipartimenti e una riservata all'elezione della rappresentanza dei docenti. 3. In ogni caso per ciascuna espressione di voto, ogni elettore può esprimere una sola preferenza."

L'articolo è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a esprimersi sull'articolo 10 nel seguente testo: *"1. La mancata presentazione di candidature per una specifica componente non comporta la riapertura della procedura elettorale, non dà luogo ad alcuna sostituzione con candidati appartenenti ad altra categoria, né pregiudica la validità della composizione nell'organo. "*

L'articolo è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a esprimersi sull'articolo 11 nel seguente testo: *"1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto. 2. Se in uno o più dei collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto le designazioni dei candidati stessi. 3. La mancata designazione di rappresentanti in uno o più collegi elettorali non pregiudica la validità della composizione dell'organo."*

L'articolo è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a esprimersi sull'articolo 12 nel seguente testo: *"1. In ogni collegio elettorale risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza, salvo quanto previsto dal comma successivo. 2. Per la componente dei docenti gli eletti devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore. Qualora i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti siano entrambi professori della stessa fascia o entrambi ricercatori, il secondo in ordine di graduatoria non risulta eletto con scorrimento della graduatoria fino a quando non si possa rispettare la condizione di cui sopra. In caso di esaurimento della graduatoria, il settore culturale interessato è rappresentato soltanto dal primo degli eletti e la mancata designazione del secondo non pregiudica la validità della composizione del Senato accademico. 3. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età, prescindendo dalla categoria di appartenenza degli interessati. 4. All'atto della nomina, i docenti eletti devono essere in regime di impegno a tempo pieno e devono permanervi, a pena di decadenza dell'incarico, per tutta la durata del mandato. 5. I risultati elettorali e i nominativi degli eletti sono resi pubblici sul sito dell'ateneo."*

L'articolo è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a esprimersi sull'articolo 13 nel seguente testo: *"1. Gli eletti sono nominati con decreto del rettore. Il mandato dei componenti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 dura quattro anni accademici ed è rinnovabile una sola volta ad eccezione dei ricercatori a tempo determinato per i quali il mandato dura due anni accademici, è rinnovabile per una sola volta e cessa comunque alla scadenza del loro contratto. "*

L'articolo è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a esprimersi sull'articolo 14 nel seguente testo: *"1. I componenti del senato accademico non possono:*

- a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore e per i direttori di dipartimento;*
- b) essere componenti di altri organi dell'ateneo, fatta eccezione per il consiglio di dipartimento;*
- c) ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;*
- d) ricoprire incarichi dirigenziali amministrativi nelle università;*
- e) ricoprire la carica di componente del collegio di disciplina o di componente del Nucleo di valutazione, previsti dallo statuto di ateneo;*

f) ricoprire ogni altra carica incompatibile prevista dalla normativa vigente.
2. *Il rappresentante eletto nel Senato accademico e già ricopre un'altra carica incompatibile con la prima deve optare entro tre giorni dalla proclamazione per una delle due cariche, pena la decadenza dalla nomina alla nuova carica."*

L'articolo è approvato all'unanimità.

La Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a esprimersi sull'articolo 15, invitando in particolare la Commissione a riflettere sulla questione della decadenza per assenza.

Il Prof. ROMBOLI ritiene che lo strumento della giustificazione o non giustificazione dell'assenza non sia efficace per valutare la decadenza di un componente. A suo giudizio sarebbe opportuno indicare un numero di assenze in un arco temporale, dal momento che la reale partecipazione ai lavori degli Organi di governo avviene attraverso la presenza costante nel tempo.

Il Dott. Michele DA CAPRILE e il Dott. CUOMO condividono le riflessioni del Prof. Romboli e propongono di stabilire una percentuale di assenza nel corso di un anno accademico.

Il Sig. DOVICO osserva che un sistema simile dovrà necessariamente comportare una corretta informazione a tutti i componenti dell'Organo.

La Prof.ssa NAVARRETTA ritiene che l'assenza ingiustificata protratta nel tempo debba essere considerata negativamente poiché denota disinteresse nei confronti dell'Organo e potrebbe provocare problemi nel raggiungimento del quorum.

Udite le osservazioni emerse la Prof.ssa DE FRANCESCO invita la Commissione a riflettere ulteriormente sulla questione e propone di terminare l'approvazione dell'articolato sulla rappresentanza in Senato Accademico in una prossima riunione.

La Commissione all'unanimità concorda.

La Prof.ssa DE FRANCESCO propone di tenere la riunione successiva lunedì 28 novembre.

La Commissione all'unanimità concorda.

La riunione termina alle 17.20.

Il Coordinatore della Commissione
Prof.ssa Nicoletta De Francesco

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Chiara Viviani